

CITTA' DI VITERBO



**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI PUBBLICI ESERCIZI QUALE
PIANO PROGRAMMATICO PER I
CRITERI DI SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 18 Gennaio 2010

INDICE

ART. 1 DEFINIZIONI DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 2 DISPOSIZIONI

ART. 3 AVVIO DI NUOVA ATTIVITÀ E MODALITÀ PER NUOVI RILASCI

ART. 4 SUBINGRESSI PER CESSIONE, AFFITTO D'AZIENDA E MORTIS CAUSA

ART.5 TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITÀ

ART. 6 SOSPENSIONE/DECADENZA/REVOCA

ART. 7 MANTENIMENTO DEI REQUISITI E ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 8 ORARI

ART. 9 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI SU AREE PUBBLICHE

ART.10 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

ART. 11 COMUNICAZIONI DI AMPLIAMENTO

ART. 12 COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI REPARTO

ART. 13 ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NON SOGGETTE A CRITERI COMUNALI

ART.14 VENDITA DI PRODOTTI COMMERCIALI ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

ART. 15 NORMA TRANSITORIA

ART. 16 DEROGHE

ART. 17 CIRCOLI PRIVATI /ARTIGIANI/COMMERCIO DI ALIMENTARI

ART. 18 – SANZIONI - NORMA DI RINVIO

ART. 19 – PUBBLICITÀ – ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A - REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

OBIETTIVI, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALIDITA'

L'obiettivo che si pone l'Amministrazione comunale nella predisposizione del Piano programmatico è di fornire un quadro di riferimento che evidenzi, anche in relazione alle probabili evoluzioni del settore, le esigenze del consumatore ed le opportunità di crescita dell'offerta degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare l'Amministrazione intende favorire le scelte che promuovano l'affermazione sul territorio dei principi comunitari di libera concorrenza, di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, il divieto di discriminazione delle attività la tutela dei consumatori, dei cittadini e degli utenti.

Il presente regolamento individua i criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande incentrati soprattutto sulla qualità dell'offerta, e disciplina i procedimenti amministrativi relativi alle fattispecie autorizzatorie previste dalla L.R. Lazio n.21/2006 e ss.mm.ii.

- Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite ex art.3 della L.R. n..21/2006 sono disciplinate, oltre che dalla citata legge anche dal:
 - T.U.L.P.S. emanato con R.D. n..773/1931 e ss.mm.
 - Regolamento di esecuzione del TULPS emanato con R.D. n. 635 del 6/5/1940
 - D.G.R. n. 563/2007 e ss.mm.ii.
 - Regolamento Regionale n. 1/2009;
 - norme vigenti in materia urbanistica e sanità.

I criteri di cui al presente regolamento hanno validità quinquennale a decorrere dall'approvazione del presente atto, e possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione: in assenza di atto formale di modifica, alla scadenza si intendono tacitamente rinnovati.

ART. 1 - DEFINIZIONI DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- per esercizi di somministrazione: gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientranti in un'unica tipologia di esercizio come definita dall'art.3 comma 1 lett.c) della L.R. n. 21/2006;
- per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita ed il relativo servizio per il consumo, di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio, ovvero in una superficie attrezzata aperta al pubblico ovvero nelle aree attrezzate adiacenti o pertinenti al locale stesso e gestite per la funzionalità dell'esercizio.
- per superficie di somministrazione: l'area destinata alla vendita e al relativo consumo sul posto di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi scaffalature e simili con esclusione dell'area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi

ART. 2 - DISPOSIZIONI

1. Il seguente regolamento viene redatto ai sensi dell'art.15 del regolamento regionale n.1/2009 e contiene la descrizione dei procedimenti relativi a quanto indicato nell'art. 7 comma 2 della L.R. n.21/2006 ed in particolare le modalità relative all'attivazione, al trasferimento e al subingresso degli esercizi di somministrazione, alla sospensione ed alla revoca delle autorizzazioni stesse nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 21/2006 in ordine alla determinazione di criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione ed alle condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni.

2. Le attività di somministrazione devono essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, ambientale, di sorvegliabilità e dei relativi requisiti indicati nell'Allegato A del presente regolamento.

ART. 3 - AVVIO DI NUOVA ATTIVITÀ E MODALITÀ PER NUOVI RILASCI

1. Gli interessati ad avviare una nuova attività di somministrazione, ai sensi dell'art.11 commi da 1 a 7 della L.R. n.21/2006 e dell'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2009 devono:

- a) presentare richiesta in bollo autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 8 della L.R. n. 21/2006 e dal regolamento regionale n.1/2009;
- b) possedere i requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento;
- c) iniziare l'attività entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga, non superiore a 180 giorni, per comprovata necessità;
- d) garantire in ogni momento il rispetto dei requisiti indicati all'allegato A del presente regolamento, anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione sostanziale (per variazioni sostanziali si intendono sia le modifiche dei locali effettuate con pratica edilizia che presuppongono variazione di superficie, sia estensioni e/o aggiornamenti della relativa DIA sanitaria).

2. Le istanze vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione attestato dal numero di protocollo del Comune, e, qualora entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza il richiedente non riceva alcuna comunicazione, la domanda si intende accolta.

3. L'autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nonché di giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti .

4. L'attività può essere iniziata dal momento del rilascio della autorizzazione da parte del Comune previa presentazione della DIA sanitaria .

ART. 4 - SUBINGRESSI PER CESSIONE, AFFITTO D'AZIENDA E MORTIS CAUSA

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n.21/2006 e s.m.i. e dell'art. 8 del regolamento regionale n.1/2009, il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione per **cessione** d'azienda è soggetto a dichiarazione di subingresso al Comune, da parte del subentrante, entro 60 giorni dalla stipula dell'atto a pena di decadenza; determina la reintestazione del titolo autorizzatorio a favore del subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge n. 21/2006 e che il cedente abbia effettivamente avviato l'attività per almeno sessanta giorni e che l'attività ceduta abbia avuto effettivo avvio da almeno 180 giorni

2. Nel caso di **affitto** di azienda, il subentrante è tenuto a darne comunicazione al comune entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di affitto (scrittura privata autenticata e registrata o atto pubblico) per ottenere l'intestazione del titolo autorizzatorio a suo nome, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge. L'ufficio rilascerà l'autorizzazione intestata all'affittuario per la durata del contratto d'affitto.

3. Alla scadenza del contratto di affitto, il titolare (proprietario dell'azienda), riacquisita l'azienda, e fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge, richiede al Comune la reintestazione dell'autorizzazione entro i 3 mesi successivi alla acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, secondo le modalità dell'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2009, al fine di gestire direttamente l'attività o tramite un nuovo fitto d'azienda, ovvero per una eventuale cessione d'azienda.

4. Il subingresso mortis causa è regolato dal comma 2 dell'art.14 della legge regionale n. 21/2006 e pertanto in tale caso, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, può chiedere la reintestazione dell'autorizzazione, continuando a svolgere l'attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il comune provvede alla reintestazione dell'autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del comma 1 del medesimo art. 14.

5. L'attività può essere iniziata dalla data di comunicazione al Comune previa presentazione della DIA sanitaria .

6. Il Comune può interrompere il procedimento e l'attività entro i termini stabiliti dalla legge qualora rilevi irregolarità nella dichiarazione di subingresso.

ART.5 - TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITÀ

1. Il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione potrà avvenire esclusivamente all'interno della stessa zona di programma come individuata nel vigente piano di zonizzazione approvato con Ordinanza Sindacale n. 62 del 3/5/2000 prot. 8177.

2. In caso di trasferimento di un'attività già avviata da un locale ad un altro, la richiesta dovrà essere formulata secondo le modalità previste dall'art. 5 del regolamento regionale n. 1/2009 e contenere tutte le certificazioni/dichiarazioni previste nell'allegato A al presente regolamento.

3. Fermo restando quanto indicato al comma 1, la richiesta di autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione può essere presentata solo nel caso in cui l'attività che si vuole trasferire sia stata effettivamente avviata da almeno 60 giorni.

4. Il Comune provvede al rilascio di apposita autorizzazione al trasferimento entro i termini di legge, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 e 6 del regolamento regionale n. 1/2009.

ART. 6 - SOSPENSIONE/DECADENZA/REVOCA

1. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. n.21/2006 le autorizzazioni di somministrazione sono sospese:

- a) per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti nei programmi predisposti dal Comune ai sensi dell'art. 17 comma 5 della Legge.
- b) per un periodo non inferiore a 3 giorni e non superiore a 10 giorni in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'art.17 comma 2 della Legge.
- c) per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizione dell'art. 16 della Legge.

2. Ai sensi dell'art. 15 commi 2, 3, 4 le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza.
- e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste all'art. 14 e nel termine di cui alla lett. a) della L.R. n. 21/2006.

3. Il Sindaco, ai sensi dell'art.10 del TULPS n. 773/1931, può sospendere o revocare le autorizzazioni in caso di ripetuti abusi del titolo da parte dell'esercente autorizzato, ovvero di reiterazione di comportamenti in contrasto con i regolamenti, le normative in materia, e per l'inottemperanza alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali in materia.

La sospensione e la revoca dell'autorizzazione determinano la cessazione dell'attività con conseguente chiusura dell'esercizio.

Qualora gli interessati non ottemperino all'ordine di chiusura dell'attività, sono adottati, previa diffida di 3 giorni (salvi i casi d'urgenza), i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio. Il personale della Polizia Locale o di altra Forza Pubblica che provveda all'esecuzione dell'ordine, redige verbale delle operazioni compiute¹ e ne trasmette copia al Sindaco e al Dirigente comunale competente.

Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed il Comune con ordinanza/ingiunzione provvede a richiederne il pagamento.

ART. 7 MANTENIMENTO DEI REQUISITI E ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il controllo del permanere dei requisiti dichiarati viene effettuato dagli uffici comunali preposti al controllo, sia nel momento dell'inizio dell'attività che durante la gestione.

2. Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento, si procede:

- a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 45 giorni per l'adeguamento;

¹ (apposizione sigilli, affissione cartelli informativi sulla chiusura dell'esercizio in applicazione dell'ordinanza n. ___ del __)

b) a pronunciare la decadenza dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.

Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla legge regionale n. 21/2006.

3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione, anche con periodicità predefinita (es. ogni anno) di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti anche di carattere fiscale.

ART. 8 - ORARI

La disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi, è regolamentata con l'apposito Atto di indirizzo in allegato al presente regolamento così come previsto dall'art. 17 della L.R. n.21/2006, dall'art. 3 del regolamento regionale n.1/2009 e dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

A seguito di quanto stabilito dall'atto di indirizzo di cui sopra il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 può normare la fascia oraria di apertura e chiusura e/o modificare gli orari dei pubblici esercizi per esigenze di salvaguardia della salute dei cittadini, di salvaguardia dell'inquinamento acustico ambientale e per motivi attinenti alla sicurezza urbana e a difesa di altri interessi diffusi.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali situati all'interno delle strutture di cui all'art. 6 comma 1 lett. a), l) ed m) della L.R. n. 21/2006 devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime previste dalla normativa di riferimento.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

Le autorizzazioni stagionali di cui all'art. 11 comma 8 della L.R. n. 21/2006 possono essere rilasciate solo su area pubblica.

Tali autorizzazioni possono essere concesse nel limite massimo del 5% rispetto al numero totale dei pubblici esercizi in sede fissa autorizzati al 31/12 dell'anno precedente, previa individuazione, da parte della Giunta Comunale, di apposite aree pubbliche da destinare allo scopo. L'autorizzazione è rilasciata tramite selezione tra i richiedenti, fermo restando il possesso da parte dei medesimi del requisito professionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006.

Le strutture utilizzate dai richiedenti sono soggette alla preventiva concessione di occupazione del suolo pubblico da parte del competente Settore, al pagamento della relativa TOSAP oltre il canone che verrà determinato dalla G.C. in analogia a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni e dal D.Lgs n. 507/93.

ART.10 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Le autorizzazioni temporanee alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche, possono essere rilasciate in ottemperanza all'art. 12 della L.R. n.21/2006, previa richiesta in bollo da parte degli interessati, su appositi modelli forniti da questa Amministrazione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006 nonché all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 11 - COMUNICAZIONI DI AMPLIAMENTO

L'ampliamento dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a previa comunicazione al Comune, secondo le modalità di cui all'art. 5 comma 4 del regolamento regionale n.1/2009 e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune stesso.

Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara di aver rispettato:

- i regolamenti di polizia urbana, di igiene sanitaria, ed edilizi
- le norme urbanistiche in generale e quelle relative alla destinazione d'uso dei locali
- le norme relative alla sorvegliabilità e alle condizioni di sicurezza dei locali
- la rispondenza dei locali ai requisiti indicati nell'allegato A al presente regolamento.

ART. 12 - COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI REPARTO

Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione di uno o più reparti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 21/2006, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge, dandone comunicazione scritta al Comune, secondo le modalità previste dall'art. 7 del regolamento regionale n. 1/2009.

ART. 13 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NON SOGGETTE A CRITERI COMUNALI

1. Non rientrano nei criteri dei comuni di cui all'art. 5 della L.R. n. 21/2006 le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande individuate dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 21/2006 svolte:

lett. a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;

lett. b) in locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;

lett. c) al domicilio del consumatore;

lett. f) in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

lett. g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;

lett. h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accogliimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;

lett. i) nei mezzi di trasporto pubblico;

lett. l) in locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b), n. 2 e c), della L.R. n. 33/1999 e successive modifiche;

lett. m) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso) e successive modifiche;

le stesse sono sottoposte a Dichiarazione di Inizio Attività al Comune e possono essere attivate secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 10 commi 1, 2 del regolamento regionale n.1/2009, se complete della documentazione dovuta.

In riferimento all'attività "culturale" prevalente in deroga a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. a) della L.R. n.21/2006, questo regolamento intende riferirsi a quella svolta dai cinema, teatri, musei, pinacoteche, gallerie d'arte, biblioteche ed anche dagli esercizi commerciali, autorizzati con modello COM 1 ai sensi del D.Lgs. n.114/98 per la prevalente vendita di prodotti dell'editoria libraria e discografica; in questi ultimi esercizi commerciali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione dei superalcolici e fermo restando il possesso del requisito professionale

previsto dall'art. 8 della L.R. n. 21/2006, sarà consentita su una superficie non superiore al 10% della superficie destinata alla vendita dei suddetti prodotti, risultante dal mod. COM1 depositato, al fine di garantire il permanere della prevalenza commerciale dell'esercizio ed il giusto equilibrio con il mercato delle attività di somministrazione vere e proprie. Dovrà inoltre essere osservato l'orario stabilito per le attività del commercio.

2. L'attività di somministrazione di cui all'art. 6 comma 1 **lett. n)** svolta mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati è soggetta a comunicazione al Comune completa degli elementi previsti dall'art.10 comma 4 del regolamento regionale n. 1/2009.

3. Per le attività di somministrazione di cui all'art. 6 comma 1 L.R. 21/2006 svolte:

- **lett. d)** in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
- **lett. e)** in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
- **lett. o)** nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente

si applica la specifica normativa regionale vigente in materia, fermo restando i requisiti professionali e soggettivi di cui all'art.8 della L.R. 21/2006.

ART. 14 – VENDITA PRODOTTI COMMERCIALI ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

All'interno dei pubblici esercizi di somministrazione è inoltre consentita la vendita di prodotti commerciali, previa presentazione del modello COM 1 di cui al DLgs n.114/98, su una superficie non superiore al 10% di quella destinata alla somministrazione e fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie e la compatibilità dei generi di vendita che dovrà essere subordinata al parere della competente ASL .

ART. 15 - NORMA TRANSITORIA

1. I titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per cause diverse dalla morosità, non abbiano più la disponibilità dei locali, potranno attivare la licenza in altri locali, in deroga ai requisiti strutturali indicati ai punti 7 / 8 di cui all'allegato A.

2. Analoghe applicazione sarà attuata ai titolari di quelle autorizzazione in sospensiva di esercizio che chiedano il trasferimento dell'azienda per perdita di locali non dovuta a morosità.

3. La presente norma transitoria avrà efficacia per dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento

ART. 16 - DEROGHE

1. Limitatamente alle frazioni, a seguito di valutazione da parte della Giunta Comunale, potranno essere accordate apposite deroghe relative alla rispondenza ai requisiti strutturali dei locali di cui all'allegato A, per garantire i servizi minimi all'utenza, quando questi risultino inferiori al 50% delle attività esistenti al 31/12 dell'anno precedente.

2. In caso di subingresso in un esercizio di somministrazione già avviato alla data di approvazione del presente regolamento, non rispondente ai requisiti stabiliti nell'allegato A perché operante in base alla vecchia programmazione, se chi subentra non effettua modifiche ai locali o effettua lavori di sola manutenzione ordinaria ovvero straordinaria ma che non modifichi la situazione strutturale degli ambienti (es. rifacimento pavimenti, impianti ecc.) non è tenuto ad adeguare il locale ai nuovi requisiti.

3. Nel caso in cui chi subentra intende effettuare lavori di manutenzione straordinaria e/o interventi rilevanti, come previsto al precedente art. 3 comma 1 lett. d), oppure intende trasferire l'attività in altra sede, dovrà adeguare il locale ai requisiti di cui all'allegato A.

ART.17 – CIRCOLI PRIVATI – ARTIGIANI – COMMERCIO DI ALIMENTARI

1. Al fine di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui alla L.R. n. 21/2006, i circoli privati, gli esercizi di vicinato del settore alimentare e le attività artigiane del settore alimentare dovranno adeguarsi alla presente normativa e i titolari delle attività suddette dovranno rivolgere istanza con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento nonché adeguare i locali ai requisiti di cui all'allegato A.

In mancanza:

- a) ai circoli privati è consentita la somministrazione secondo quanto previsto dal DPR n.235/2001
- b) per gli esercizi di vicinato del settore alimentare si rimanda a quanto previsto dalla L. 4/8/2006 n. 248 (c.d.Bersani),
- C) per gli artigiani del settore alimentare è consentita all'interno dei locali, esclusivamente la collocazione di attrezzature di appoggio tipo mensole con esclusione di tavoli, sedie, panche e simili.

ART.18 – SANZIONI – NORMA DI RINVIO

- 1. Le sanzioni amministrative e pecuniarie per la soggetta materia sono statuite dall'art. 20 della L.R. n. 21/2006 cui espressamente si rinvia.
- 2. Le violazioni al presente Regolamento, che non siano previste e sanzionate dalla sopra richiamata L.R. n. 21/2006, sono soggette ad una sanzione pecuniaria amministrativa da € 180,00 (centottanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

ART.19 – PUBBLICITÀ – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione normativa regolamentare con esso confliggente o incompatibile e comporta la disapplicazione di ogni eventuale diversa disposizione sia di Giunta che di Consiglio comunale se contrastante.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà pubblicato sul sito web dell'Ente.

ALLEGATO A REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

PER I LOCALI RICADENTI NELLA ZONA I DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE²
(ALL'INTERNO DELLE MURA CIVICHE DEL CAPOLUOGO)

1. Requisiti professionali e soggettivi di cui all'art.8 della L.R. n. 21/2006 posseduti dal soggetto richiedente al momento della domanda
2. Disponibilità del locale (titolo di proprietà, contratto d'affitto, compromesso, ecc.)
3. Certificato di agibilità oppure certificazione a firma di tecnico abilitato che attesti la rispondenza del locale alle norme edilizie urbanistiche, alla destinazione d'uso commerciale dei locali, alle norme igienico-sanitarie, al rispetto delle norme di prevenzione incendi;
4.ARTICOLO SOPPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE.....
5. Certificazione a firma di tecnico abilitato che attesti il rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico (Relazione previsionale di impatto acustico);
6. Certificazione attestante del rispetto dei criteri di Sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92 e D.M. 534/94
7. Certificazione a firma di tecnico abilitato che attesti l'accessibilità alle categorie portatrici di handicap e all'abbattimento delle barriere architettoniche
8. Relazione e Planimetria redatte da tecnico abilitato da cui risulti che il locale dispone di almeno n. 20 posti a sedere per un totale di almeno mq. 45 destinati esclusivamente al servizio al tavolo per i clienti nonché:
⇒ PER I RISTORANTI : è dotato di n. 1 bagno riservato ai portatori di handicap oltre ai bagni previsti per legge o in alternativa che i 2 bagni (uomo e donna) siano attrezzati anche per i portatori di handicap;
⇒ PER I BAR: è dotato di servizio igienico esclusivo per i clienti.
9. Garanzia sottoscritta dal soggetto richiedente relativa all'apertura dell'esercizio per almeno 290 giorni l'anno, con un minimo di 8 ore giornaliere, e un periodo nel mese di agosto, a scelta, dal 1° al 15 oppure dal 16 al 31.

PER I LOCALI RICADENTI NELLE ZONE II – III – IV -V - DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE³

Nelle zone corrispondenti alle frazioni, potranno essere valutate opportune deroghe ad alcuni dei sottoriportati requisiti in caso di chiusura di preesistenti esercizi :

1. Requisiti professionali e soggettivi di cui all'art.8 della L.R. 21/2006 posseduti dal soggetto richiedente al momento della domanda
2. Disponibilità del locale (titolo di proprietà, contratto d'affitto, compromesso, ecc.)
3. Certificato di agibilità oppure certificazione a firma di tecnico abilitato che attesti la rispondenza del locale alle norme edilizie urbanistiche, alla destinazione d'uso commerciale dei locali, alle norme igienico-sanitarie, al rispetto delle norme di prevenzione incendi;
4.ARTICOLO SOPPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE
5. Certificazione a firma di tecnico abilitato del rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico (Relazione previsionale di impatto acustico);
6. Certificazione attestante del rispetto dei criteri di Sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92 e D.M. 534/94
7. Certificazione a firma di tecnico abilitato che attesti l'accessibilità alle categorie portatrici di handicap e all'abbattimento delle barriere architettoniche
8. Relazione e Planimetria redatte da tecnico abilitato da cui risulti che il locale:
⇒ PER I RISTORANTI : è dotato di n. 1 bagno riservato ai portatori di handicap oltre ai bagni previsti per legge o in alternativa che i 2 bagni (uomo e donna) siano attrezzati anche per i portatori di handicap;
⇒ PER I BAR: è dotato di servizio igienico esclusivo per i clienti
9. Garanzia sottoscritta dal soggetto richiedente relativa all'apertura dell'esercizio per almeno 270 giorni l'anno, con un minimo di 6 ore giornaliere e di almeno nel mese di agosto, a scelta, dal 1° al 15 oppure dal 16 al 31.

² Ord. Sindacale n. 62 del 3/5/2000 prot. 8177

³ Ord. Sindacale n. 62 del 3/5/2000 prot. 8177

- ZONA II ESTERNA ALLE MURA CIVICHE DEL CAPOLUOGO E FRAZ. LA QUERCIA
- ZONA III FRAZIONI DI BAGNAIA
- ZONA IV FRAZIONI DI S.MARTINO E TOBIA
- ZONA V FRAZIONE ROCCALVECCE E GROTTE S.STEFANO

ATTO DI INDIRIZZO
IN MATERIA DI ORARI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
AI SENSI DELL'ART. 50 c. 7 DEL D.LGS. 267/2000 e s.m.i.

Considerato:

- che nel territorio comunale sono presenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, circoli privati che somministrano alimenti e bevande negli spacci annessi, attività commerciali ed artigianali del settore alimentare che vendono per asporto bevande, fatto questo che comporta un notevole afflusso di avventori, in particolare nelle ore serali e notturne
- sia doveroso assicurare un giusto contemperamento tra gli interessi economici dell'impresa e i diritti della collettività alla tutela delle proprie occupazioni, coordinando l'esercizio delle attività economiche con altre realtà simili operanti sul territorio le quali trovano la propria disciplina in diverse disposizioni normative nazionali, regionali e/o comunali
- che la mancanza di provvedimenti regolatori tali attività può favorire comportamenti e condotte riprovevoli, pregiudicando l'opera di controllo e prevenzione esercitata dalle Forze di Polizia, costituendo di fatto un rilevante danno all'immagine della Città
- che la salvaguardia della quiete pubblica e del sonno nelle ore notturne, ovvero della salute degli abitanti, è interesse pubblico, tutelabile attraverso regole uguali per tutti anche per i soggetti che svolgono attività economiche e l'Amministrazione intende svolgere ruolo attivo al fine del contemperamento di tutti gli interessi
- che lo sviluppo della rete commerciale, deve trovare accoglimento nei progetti dell'Amministrazione che dovrà anche porsi quale sostenitore sia della libera iniziativa del privato, regolata dalla norme vigenti in materia di commercio e tutela della concorrenza, dando spazio a tutte quelle idee e iniziative che incoraggino l'impresa e valorizzino lo sviluppo economico e turistico della Città

Ritenuto quanto sopra utile a conforto sia del processo di definizione degli orari riguardanti le attività economiche che per l'emanazione degli indirizzi per l'espletamento del potere di regolamentazione degli orari attribuito al Sindaco dall'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. riassumibile nei seguenti assunti che intendono definire le finalità nel loro insieme prioritarie per questo Consiglio Comunale

- il necessario contemperamento degli interessi del privato con quelli più generali del cittadino
- il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico cittadino
- il rispetto della quiete pubblica, specie nelle ore notturne
- la valorizzazione economica delle imprese commerciali
- la promozione turistica attraverso forme di collaborazione attiva con le attività economiche e produttive

- la necessità di poter disporre di una rete commerciale in grado di soddisfare le plurime esigenze dei consumatori sia in riferimento alle esigenze territoriali che settoriali che ai tempi delle funzioni della città

VENGONO INDIVIDUATI

i seguenti indirizzi sulla scorta delle finalità in premessa indicate, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

1. emanare una disciplina la più possibile completa di ogni tipologia di attività commerciale, anche con diversi provvedimenti sindacali e comunque nel rispetto della normativa nazionale e regionale, attuando le preventive forme di consultazione e confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese delle attività economiche e produttive, dei consumatori e dei lavoratori del settore;
2. Fermo rimanendo quanto previsto dalla normativa nazionale, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno, dovrà essere esplicitamente e preventivamente autorizzato in base alle effettive esigenze dell'utenza
3. regolamentare gli orari di esercizio di tutte le attività commerciali prevedendo una o più fasce orarie, anche a salvaguardia di specifiche esigenze espresse dal territorio, nonchè le deroghe da applicare alla chiusura tenuto conto:
 - dell'osservanza di norma, della apertura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio
 - della possibilità di generalizzata di ovviare alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale
4. regolamentare gli orari dei Pubblici Esercizi e le attività di intrattenimento e svago prevedendo un orario minimo di apertura e massimo di chiusura, una o più fasce orarie, anche a salvaguardia di specifiche esigenze espresse dal territorio, nonchè eventuali deroghe;
5. regolamentare gli orari delle attività di somministrazione anche dei circoli;
6. adeguare gli orari delle attività artigiane ed agricole esercenti la vendita al dettaglio a quella dei negozi così come previsto dall'art. 31 della L.R. 33/1999 con la possibilità di prevedere deroghe per gli artigiani del settore alimentare;
7. concordare con le citate associazioni di categoria, meccanismi di turnazione delle attività economiche in modo tale da garantire un servizio minimo anche nei giorni festivi, specialmente nei luoghi a più alta frequentazione turistica;